

## 1 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Eventuali condizioni particolari di deroga alle condizioni generale di fornitura dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta.

### *Art. 1 Definizioni*

**SEPACK LAB:** la società Sepack Lab S.r.l. P.IVA02312400183, nella persona del legale rappresentante, con sede legale ed operativa in Montebello della Battaglia (PV), Via Gramegna, 4.

**Richiedente:** la controparte contrattuale, così come individuata nell'offerta, che stipula il contratto con SEPACK LAB e cui si applicano le presenti condizioni.

**Contratto:** il presente contratto, costituito dalle presenti condizioni generali e dall'offerta cui è allegato e che ne costituisce parte integrante;

**Offerta:** l'offerta commerciale cui le presenti condizioni generali di fornitura sono allegata e contenente il dettaglio dei servizi, della durata, dei corrispettivi e delle condizioni di pagamento.

**Servizi:** i servizi meglio specificati nell'Offerta resi da SEPACK LAB sulla base del presente Contratto.

**Parti:** SEPACK LAB ed il Richiedente, congiuntamente.

### *Art. 2 Oggetto del Contratto*

Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, SEPACK LAB fornirà al Richiedente i Servizi meglio specificati nell'Offerta. Modifiche ai Servizi potranno essere apportate solo per iscritto e dovranno essere sottoscritte dalle Parti.

### *Art. 3 Durata*

Il presente contratto entrerà in vigore al momento della sottoscrizione e resterà in vigore per il periodo di esecuzione dei Servizi così come meglio specificato nell'Offerta. Ove non sia diversamente stabilito.

### *Art. 4 Corrispettivi*

Il Richiedente si obbliga a pagare a SEPACK LAB i corrispettivi per i Servizi secondo quanto previsto nell'Offerta, secondo termini e modalità ivi indicati.

### *Art. 5 Obblighi di SEPACK LAB e Garanzia*

SEPACK LAB garantisce che i Servizi saranno effettuati con cura e professionalità ed accetta sin da ora di eseguire nuovamente qualsiasi attività che sia stata svolta in modo non conforme alla presente garanzia, purché ciò le sia stato comunicato nei trenta (30) giorni successivi l'esecuzione. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata da SEPACK LAB relativamente ai Servizi e sostituisce qualsiasi altra garanzia implicita o esplicita, inclusa qualsivoglia garanzia per vizi e/o relativa all'idoneità rispetto a uno scopo o impiego specifico.

### *Art. 6 Obblighi del Richiedente*

Il Richiedente dovrà fornire a SEPACK LAB tutta la documentazione necessaria, i campioni, ed ogni altro materiale richiesto da SEPACK LAB ai fini della corretta esecuzione dei Servizi entro i tempi concordati. Ogni eventuale ritardo comporterà di conseguenza lo slittamento dei termini di consegna.

### *Art. 7 Responsabilità*

SEPACK LAB si assume la responsabilità del corretto svolgimento del Servizio ai termini e condizioni del presente Contratto. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, SEPACK LAB sarà responsabile per i soli danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti dolosi o gravemente colposi con l'espressa esclusione di ogni danno determinato da caso fortuito o forza maggiore. LE Parti concordano che ogni obbligo di risarcimento per danni cagionati da SEPACK LAB in assenza di dolo o colpa grave sarà limitato convenzionalmente al 10% (dieci per cento) dei Corrispettivi dovuti per l'esecuzione del Contratto. Le Parti danno atto che l'importo del massimale è stato determinato di comune accordo sulla base dell'oggetto e del valore del contratto.

### *Art. 8 Proprietà intellettuale e Know How*

Nulla in questo contratto potrà essere interpretato come cessione della proprietà intellettuale di SEPACK LAB. Quest'ultima inoltre sarà libera di usare la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-how e tecnica nell'ambito della propria attività e che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso della prestazione dei Servizi.

### *Art. 9 Dipendenti o Ausiliari e subappalto*

Nell'esecuzione del Servizio, SEPACK LAB opererà in autonomia ed è espressamente autorizzato dal Richiedente ad avvalersi, oltre che di propri dipendenti ed ausiliari, di personale di società esterne, o affidare in tutto o in parte i Servizi a terzi subappaltatori che comunque operino in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il Richiedente dichiara sin d'ora di accettare ed autorizzare espressamente tale subappalto.

*Art. 10  
Riservatezza*

Nel corso della prestazione da parte di SEPACK LAB dei Servizi per il Richiedente, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche, saranno altresì riservate le informazioni generate nel corso della effettuazione dei Servizi oggetto del presente contratto («Informazioni Riservate»). In relazione a tali informazioni si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione dei Servizi.

Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate. L'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato al personale di SEPACK LAB e del Richiedente (ivi inclusi i dipendenti di subfornitori o altre risorse eventualmente impiegati da SEPACK LAB per l'adempimento del Contratto e cui le Informazioni Riservate siano rivelate, fermo il rispetto del presente articolo) per l'uso consentito ai sensi del Contratto.

Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Nel caso in cui una parte ritenga di divulgare Informazioni Riservate dell'altra Parte, ove ne sia legittimata a farlo, dovrà darne preventiva comunicazione all'altra Parte.

Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del Contratto, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

Nulla nel Contratto potrà impedire o precludere in alcun modo a ciascuna Parte di utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie) (i) precedentemente conosciute da tale Parte e senza obblighi di riservatezza, (ii) sviluppate autonomamente da o per tale Parte; (iii) ottenute da una terza parte che, per quanto di conoscenza, non sia vincolata ad alcun obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni; o (iv) che siano o diventino di pubblico dominio senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni del Contratto.

Qualora una Parte riceva un valido ordine di rendere note delle Informazioni Riservate dell'altra Parte emanato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, lo comunicherà prontamente all'altra Parte, ove ciò non sia proibito dalla Legge. La Parte che avrà ricevuto tale ordine sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile.

Le informazioni relative al Richiedente ottenute da fonti diverse dal Richiedente stesso (a mero titolo informativo, reclami, autorità, enti) resteranno riservate tra il Richiedente e SEPACK LAB. Quest'ultima manterrà riservata la fonte delle informazioni e non la rivelerà al Richiedente, salvo ciò sia autorizzato dalla fonte stessa.

*Art. 11  
Risoluzione*

Resta sin d'ora inteso che il presente Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di semplice comunicazione scritta da parte di SEPACK LAB qualora il Richiedente non adempia anche ad una soltanto delle seguenti obbligazioni: Art. 4. Corrispettivi, Art. 6. Obblighi del Richiedente, Art.8 Proprietà intellettuale e Know How, Art. 10. Obbligo di riservatezza.

Qualora una parte sia inadempiente ad una qualunque sua obbligazione ai sensi del presente Contratto, l'altra parte potrà, mediante comunicazione scritta, intimarne l'adempimento entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento di tale comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Contratto si intenderà risolto.

*Art. 12  
Legge Applicabile e Foro Competente*

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.

Qualsiasi controversia insorta tra le Parti in relazione al contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

*Art. 13  
Codice Etico*

SEPACK LAB intende garantire un approccio etico, basato su chiari principi di correttezza, trasparenza e imparzialità, in linea con i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura di cui alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, nonché con la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni. SEPACK LAB ha quindi adottato un codice etico, che rappresenta l'enunciazione dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle proprie responsabilità rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice etico fissa inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito di SEPACK LAB, siano essi Amministratori, dipendenti o collaboratori esterni.